

Doc. XVI  
n. 3

## PROPOSTA DELLA 11<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE)

SULLA

### ATTUAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PRE- VIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 10 FEBBRAIO 1998

*ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, a con-  
clusione di una procedura di esame della materia, svolta nel-  
la seduta pomeridiana del 10 febbraio 1998 e conclusa nello  
stesso giorno con l'approvazione del testo della proposta*

ONOREVOLI SENATORI. - La Commissione,

visti gli articoli 3, comma 2, e 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che prevede l'istituzione di forme pensionistiche complementari per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni;

visto l'articolo 2, commi 5, 6, 7 e 8 della legge 8 agosto 1995, n. 335 che, in stretto rapporto con l'introduzione dei fondi pensione, prevede l'applicazione ai dipendenti pubblici, secondo modalità da definire in via contrattuale, della disciplina in materia di trattamento di fine rapporto prevista dal codice civile e dalla legge 29 maggio 1982, n. 297;

rilevato come, per evidenti difficoltà di ordine finanziario, non sia stato sinora possibile applicare le predette leggi, con l'effetto di dare attuazione solo parziale al principio dell'unificazione dei trattamenti pensionistici e previdenziali che ispira le leggi n. 335 del 1995 e 27 dicembre 1997, n. 449;

rilevato come, allo scopo di favorire l'attuazione per i dipendenti pubblici delle disposizioni in materia di previdenza complementare, l'articolo 59, comma 56 della legge n. 449 del 1997 preveda che per gli stessi la possibilità di richiedere la trasformazione delle indennità di fine servizio in

trattamento di fine rapporto, stabilendo in tal caso che una quota della vigente aliquota contributiva pari all'1,5 per cento venga destinata a previdenza complementare;

ritenuta, alla luce di quanto sopra espresso, la necessità urgente di:

passare dalle attuali diverse indennità di fine servizio al trattamento di fine rapporto disciplinato dalla legge n. 297 del 1982, realizzando la piena unificazione, anche per questo istituto, tra settori pubblici e settori privati, e quindi abolendo ogni differenza di contribuzione e di prestazione;

favorire, anche attraverso la riconversione delle vecchie aliquote contributive delle indennità di fine servizio, la diffusione della previdenza complementare nei comparti pubblici, a partire dai lavoratori più giovani e ciò sia al fine di consentirne l'integrazione dei trattamenti pensionistici obbligatori sia per sostenere, attraverso i nuovi fondi pensione, il processo di trasformazione democratica del sistema finanziario,

propone

all'Assemblea di impegnare il Governo ad adottare le misure necessarie per affrontare e risolvere, con la maggior sollecitudine possibile, i problemi suindicati, nel senso prospettato dalla Commissione stessa.